

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 marzo 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 e alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 16 inerenti la composizione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 35.

Proroga del termine per la prima iscrizione all'anagrafe del cane ed ulteriori modifiche alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 22 e successive modificazioni. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 36.

Disposizioni per l'unificazione delle procedure concorsuali nelle Unità sanitarie locali Pag. 4

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 18.

Art. 36 legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44. Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1987 e del bilancio pluriennale 1987-1989 Pag. 5

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1987, n. 41.

Assestamento del bilancio per l'anno 1987 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 42.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1986 degli enti turistici marchigiani Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 43.

Rifinanziamento della legge regionale 4 dicembre 1984, n. 39, concernente interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico-alberghiera Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni in materia di previdenza dei consiglieri della regione Marche Pag. 6

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 45.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1987 degli Enti Turistici Marchigiani Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1988 Pag. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1987, n. 34.

Contributo regionale per i danni subiti dagli allevatori di mitili a causa di avverse condizioni ambientali Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1987, n. 35.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1987, n. 36.

Norme per la partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per la gestione di una scuola di formazione per il personale direttivo della pubblica amministrazione regionale e locale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 37.

Variazione del periodo di decorrenza del primo quinquennio di validità della classificazione a stelle delle aziende alberghiere (Modifica del secondo comma dell'art. 9 e del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 30). Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 38.

Concessione di sussidi alle aziende vivaistiche per la distruzione di piante o parti di piante risultate inidonee alla certificazione a norma del regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, attuativo dell'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 34 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 39.

Interventi a favore della pioppicoltura: Modifiche all'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40.

Norme in materia di partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 41.

Modificazione della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1: «Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta». Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'Unità sanitaria locale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43.

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie in materia di accertamento degli stati dell'invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo e del collegio medico per l'accertamento delle compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 44.

Rideterminazione dell'importo della tassa sulle concessioni regionali per la costituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1986, n. 16: «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative» Pag. 17

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 28.**

Approvazione rendiconto consuntivo della regione Calabria per l'esercizio finanziario 1979 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 29.

Prima variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 30.

Seconda variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987 Pag. 18

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 61.**

Modifiche alla tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 62.

Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna Pag. 20

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 63.

Variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 64.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 concernente norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 65.

Integrazione della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54: «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 66.

Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 67.

Disciplina dell'artigianato Pag. 22

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 31**

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1986 Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 32

Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea e disposizioni per il Museo provinciale d'arte Pag. 29

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 e alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 16 inerenti la composizione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 2 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, istitutiva del sistema naturalistico ambientale Bracco-Mesco-Cinqueterre-Montemarcello è sostituito dal seguente:

«Per i compiti di cui alle lettere *d), f), g), h), i) e l)*, ogni comitato di coordinamento si avvale della consulenza della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, la quale si esprime, per quanto attiene ai punti *f) e g)*, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Per gli ambiti o i settori nei quali si intendono attuare iniziative di particolare rilevanza e in ogni altro caso previsto dalla presente legge, il comitato di coordinamento predispone piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attività agricola e alla fruizione dell'ambiente».

2. Al quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, dopo le parole «Giunta regionale» sono aggiunte le parole «sentita la commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale».

Art. 3.

1. Nel quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, sono soppresse le parole: «nonché di quelle necessarie per il funzionamento della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio».

Art. 4.

1. I commi quarto, quinto, ottavo dell'art. 20 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, sono abrogati.

2. Il comma sesto dell'art. 20 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, è così sostituito:

«Alle riunioni della commissione è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente o dell'organismo preposto alla gestione o al coordinamento dell'area protetta, del parco o della riserva naturale di cui trattasi».

Art. 5.

1. Nel terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, sono soppresse le parole: «integrata ai sensi dell'art. 20, quarto comma».

Art. 6.

1. L'art. 22 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:

«La commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale ha sede presso la Regione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del servizio beni ambientali e naturali.

Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti».

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:

«L'art. 16 della legge regionale 24 novembre 1982, n. 43, istitutiva del Parco fluviale della Magra è sostituito dal seguente:

«Art. 16 - (*Funzioni consultive*). Ai fini dei più idonei supporti tecnici il consorzio si avvale della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, con i compiti stabiliti dallo statuto».

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 16

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, istitutiva del sistema naturalistico ambientale del Monte Beigua è sostituito dal seguente:

«Per i compiti di cui alle lettere *d), f), g), h), i) e l)*, il comitato di coordinamento si avvale della consulenza della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, la quale si esprime, per quanto attiene ai punti *f) e g)*, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Per gli ambiti o i settori nei quali si intendono attuare iniziative di particolare rilevanza e in ogni caso previsto dalla presente legge, il comitato di coordinamento predispone piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attività agricola e alla fruizione dell'ambiente».

2. Al quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, dopo le parole «giunta regionale» sono aggiunte le parole «sentita la commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale».

Art. 10.

1. Nel quinto comma dell'art. 18 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, sono soppresse le parole: «nonché di quelle necessarie per il funzionamento della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio».

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 novembre 1987

MAGNANI

88R0048

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 35.

Proroga del termine per la prima iscrizione all'anagrafe del cane ed ulteriori modifiche alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 22 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 2 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il termine per la prima iscrizione all'anagrafe del cane fissato all'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 22, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 33, è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale sopra richiamata le parole: «Presidi veterinari privati convenzionati» sono così sostituite: «Ambulatori e studi professionali veterinari privati quali definiti dall'art. 61 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, a tal fine convenzionati con le UU.SS.LL.»;

3. Al secondo comma dell'art. 6 della medesima legge regionale dopo le parole: «Per i compiti di cui al comma precedente» sono inserite le seguenti: «che comprendono anche la vigilanza ecologica sul territorio al fine di salvaguardare la salubrità degli ambienti di vita degli animali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 novembre 1987

MAGNANI

88R0049

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 36.

Disposizioni per l'unificazione delle procedure concorsuali nelle Unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 48 del 2 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le unità sanitarie locali nel quadro della normativa di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 207, ed al fine di razionalizzare le procedure e contenere la spesa provvedono ad unificare le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle proprie piante organiche, con esclusione di quelli relativi alle posizioni funzionali apicali, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 2.

Espletamento a livello unificato delle procedure concorsuali

1. Le Unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale di ciascuna provincia individuano d'intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascuna posizione funzionale, una Unità sanitaria locale competente all'espletamento dei concorsi.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nei termini indicati al primo comma, all'individuazione provvede la giunta regionale nei trenta giorni successivi.

3. L'individuazione operata ai sensi del primo e secondo comma ha validità biennale. Le Unità sanitarie locali individuate possono essere riconfermate.

4. Le singole Unità sanitarie locali, entro il 31 marzo di ogni anno, richiedono alla Regione, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, l'autorizzazione ad attivare le procedure di ammissione all'impiego per la copertura dei posti vacanti e disponibili, distinti per posizione funzionale e per disciplina.

5. La giunta regionale trasmette copia delle autorizzazioni concesse all'Unità sanitaria locale o alle Unità sanitarie locali individuate ai sensi del primo comma. Tali Unità sanitarie locali adottano i bandi di concorso nei trenta giorni successivi al ricevimento delle autorizzazioni.

6. Per i fini previsti dalla presente legge l'Unità sanitaria locale n. 18, Tigullio Orientale, si intende ricompresa nell'ambito territoriale della provincia di Genova.

Art. 3.

Indizione di concorsi per esigenza di carattere urgente

1. Le Unità sanitarie locali in relazione ad accertate esigenze che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante trasferimento o comando, possono chiedere alla giunta regionale, anche oltre i termini prescritti, l'autorizzazione ad attivare le procedure di ammissione all'impiego.

Art. 4.

Conferimento dei posti

1. L'Unità sanitaria locale che ha provveduto all'espletamento dei concorsi approva la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice, procede alla declaratoria dei vincitori e dispone l'assegnazione dei vincitori stessi alle Unità sanitarie locali secondo la graduatoria ed in base alle preferenze espresse dai candidati idonei.

2. La deliberazione di cui al primo comma è comunicata a ciascun vincitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è trasmessa alle Unità sanitarie locali interessate unitamente a tutta la documentazione presentata dai candidati loro assegnati, ad eccezione della domanda di ammissione al concorso e di una copia dell'elenco dei documenti allegati alla stessa che viene trattenuta agli atti dell'Unità sanitaria locale che ha espletato il concorso.

3. Le singole Unità sanitarie locali, previa effettuazione degli accertamenti di rito ed acquisizione della documentazione prevista dall'art. 19 del decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, procedono alla nomina dei vincitori assegnati ai fini dell'assunzione.

Art. 5.

Norme sui trasferimenti del personale delle Unità sanitarie locali

1. Il personale assegnato ad una Unità sanitaria locale della regione non può chiedere il trasferimento ad una Unità sanitaria locale della regione ovvero di altre regioni prima che siano rispettivamente decorsi almeno due anni dopo la nomina ovvero cinque anni dopo una assegnazione per trasferimento.

Art. 6.

Potere sostitutivo della Regione per i concorsi nelle Unità sanitarie locali

1. La giunta regionale vigila sulla funzionalità delle procedure concorsuali che devono essere espletate nel termine di quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso.

2. Qualora si verificano disfunzioni, ritardi o inadempimenti nello svolgimento delle procedure concorsuali la giunta regionale, previa diffida e valutate eventuali giustificazioni addotte dall'Unità sanitaria locale interessata, provvede in via sostitutiva.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 9 settembre 1983, n. 33, come modificate ed integrate dalla legge 20 maggio 1985, n. 207.

2. Per le esigenze connesse all'espletamento dei concorsi, il personale dell'Unità sanitaria locale o delle Unità sanitarie locali individuate ai sensi dell'art. 2 è integrato con le unità di personale amministrativo necessario, comandate da altre Unità sanitarie locali.

3. In fase di prima applicazione le Unità sanitarie locali richiedono alla giunta regionale l'autorizzazione di cui al quarto comma dell'art. 2, entro il 31 maggio 1988.

Art. 8.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 novembre 1987

MAGNANI

88R0050

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 18.

Art. 36 legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44. Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1987 e del bilancio pluriennale 1987-1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise - ediz. straord. - n. 24 del 29 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0051

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1987, n. 41.

Assestamento del bilancio per l'anno 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 135 del 28 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0052

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 42.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1986 degli enti turistici marchigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140 del 31 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0053

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 43.

Rifinanziamento della legge regionale 4 dicembre 1984, n. 39, concernente interventi per lo sviluppo e la qualificazione della ricettività turistico-alberghiera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione della ricettività turistico-alberghiera, previsti dalla legge regionale 4 dicembre 1984, n. 39, modificata con legge regionale 8 gennaio 1987, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 8.973.866.000; per l'anno 1988 l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio di detto anno.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma primo, si provvede nel modo che segue: per l'onere di L. 8.973.866.000, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 4.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma primo sono iscritte:

a) per l'anno 1987, a carico del cap. 3232201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono aumentati di L. 8.973.866.000;

b) per l'anno 1988, a carico del corrispondente capitolo.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di L. 8.973.866.000.

5. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma primo si intendono aumentate o ridotte correlativamente alla determinazione, da parte dei competenti organi, della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 11, comma ventiquattresimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 dicembre 1987

MASSI

88R0054

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni in materia di previdenza dei consiglieri della regione Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 10 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente: «Il bilancio del fondo di previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale».

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del fondo è presentato all'ufficio di presidenza che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

3. All'inizio di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la legislatura in corso a far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione *una tantum* a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.

4. Il relativo stanziamento, da stabilire con legge regionale è iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del consiglio regionale 1110101 «Indennità di carica e di missione spettante ai consiglieri regionali».

Art. 2.

1. L'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1983, n. 19, è sostituito dal seguente:

«L'ammontare di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) dell'art. 8 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, nel testo risultante dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 13, è stabilito nella misura del 22% a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

1. La tabella di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio contenuta nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1983, n. 19, è modificata nel modo seguente:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
5	30
6	33
7	36
8	39
9	42
10	45
11	48
12	51
13	54
14	57
15	60
16 ed oltre	63

2. Agli effetti del computo degli anni di contribuzione l'eventuale frazione di anno, non inferiore ai sei mesi e un giorno, viene computata come anno intero.

3. Tutti gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, sono ricalcolati sulla base della tabella precedente.

4. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1983, n. 19, è sostituito dal seguente:

«In tal caso la misura dell'assegno vitalizio è ridotta, anche ai fini della reversibilità, applicando i seguenti coefficienti di riduzione:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
anni 55	0,7604
anni 56	0,8016
anni 57	0,8460
anni 58	0,8936
anni 59	0,9448

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per il ripiano del disavanzo verificatosi nella gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali, a tutto il 31 dicembre 1987.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma primo si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali», all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 3 dell'elenco n. 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma primo, pari a lire 1.400 milioni sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stesso stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 1.400 milioni.

5. L'entità della contribuzione eventualmente occorrente per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali, sarà stabilita per l'anno 1988 e per ciascuno degli anni successivi, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

6. Alla copertura della spesa di cui al comma quinto si provvederà mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

1. Le norme di cui alla presente legge restano in vigore sino alla emanazione della legge quadro nazionale in materia.

Art. 7.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 dicembre 1987

MASSI

88R0055

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 45.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1987 degli Enti Turistici Marchigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140 del 31 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0056

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3 del 7 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 70, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, per l'anno 1988 e per un periodo massimo di tre mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1987, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio.

2. Il detto limite può essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 gennaio 1988

MASSI

88R0057

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1987, n. 34.

Contributo regionale per i danni subiti dagli allevatori di mitili a causa di avverse condizioni ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 134 del 23 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e destinatari

1. La giunta della regione Emilia-Romagna, su proposta del comitato tecnico di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, concede contributi in conto capitale a pescatori singoli e associati regolarmente iscritti, che esercitano l'allevamento di mitili in acque salate, per la ricostituzione delle scorte danneggiate nel primo semestre del 1987 da eccezionali condizioni ambientali avverse

Art. 2.

Presentazione delle domande e vincoli successivi

1. Le domande di contributo vanno indirizzate al presidente della giunta regionale e devono essere corredate da una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti ad albi od elenchi professionali e contenere l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare, tenuto conto:

a) della entità del danno in rapporto alla scorta complessiva impiegata;
b) dello stato di avanzamento del novellame messo a coltura al momento dell'evento dannoso.

2. I soggetti sono tenuti alla ricostituzione delle scorte danneggiate entro un termine di sei mesi dalla erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

Art. 3.

Entità del contributo

1. La giunta regionale procede alla individuazione dell'ammontare del contributo nella misura massima del 90% della spesa ammessa, in base all'entità del danno materiale subito.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 300.000.000 per l'esercizio 1987, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio, secondo le variazioni ad esso apportate in sede di predisposizione del progetto di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 approvato dal Consiglio regionale il 24 settembre 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1987, che verrà dotato della necessaria disponibilità dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio e della presente legge.

2. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di assestamento del bilancio per l'esercizio 1987 ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 novembre 1987

GUERZONI

88R0058

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1987, n. 35.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 136 del 26 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni di competenza regionale

1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private ad essa delegate a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 Cost. e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Provvedimenti

1. Le funzioni amministrative indicate nell'art. 1 concernono:

a) il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ai sensi dell'art. 16 del codice civile;

c) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni o eredità, al conseguimento di legati, ai sensi dell'art. 17 del codice civile;

d) la dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 27 del codice civile;

e) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

2. Relativamente alle fondazioni, la Regione esercita, oltre alle funzioni amministrative indicate nel precedente comma, le funzioni amministrative relative:

a) al controllo e vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del codice civile;

b) al coordinamento delle attività di più fondazioni e all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni, ai sensi dell'art. 26 del codice civile;

c) alla trasformazione delle fondazioni.

Art. 3.

Competenza sui provvedimenti

1. I provvedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 2, secondo comma, sono adottati dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente nelle materie in cui opera la persona giuridica.

2. L'attività istruttoria degli atti di competenza del presidente e di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 2 è effettuata dal servizio affari istituzionali, legislativi e legali della giunta regionale.

3. I provvedimenti indicati nell'art. 2, primo comma, lettere a), b), d) ed e), concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono adottati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva. I relativi adempimenti istruttori e preparatori sono espletati dal servizio «Servizi sociali» della giunta regionale.

Art. 4.

Riconoscimento della personalità giuridica

1. La domanda di riconoscimento di una persona giuridica privata, sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al presidente della giunta regionale, deve contenere:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione;

c) relazione sull'attività dell'istituzione;

d) ogni altra documentazione idonea a documentare le finalità della riconoscenza istituzione e la congruità patrimoniale rispetto allo scopo statutario.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personale e della idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione, oltre che su istanza inoltrata ai sensi del precedente primo comma, può essere disposto d'ufficio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 5.

Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione regionale di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, corredata di copia autentica della deliberazione di modifica adottata, con la maggioranza richiesta dall'art. 21, secondo comma, del codice civile, deve essere trasmessa al presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 6.

Acquisto di beni immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni di eredità deve contenere, in allegato, rispettivamente copia autentica della deliberazione di acquisto o accettazione adottata dalla persona giuridica e copia dell'atto di donazione o del verbale di pubblicazione del testamento.

2. La domanda deve essere accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni e l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni.

3. L'autorizzazione è rilasciata assunte, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, disp. att. e trans. del codice civile, le opportune informazioni, e sentite le persone alle quali sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, mediante avviso pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, nell'albo pretorio del comune in cui si è aperta la successione.

Art. 7.

Estinzione delle persone giuridiche, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residui

1. L'estinzione di una persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del codice civile è disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale d'ufficio, o su istanza di qualunque interessato, prodotta con l'indicazione delle cause di estinzione regolate nel citato art. 27.

2. Con il provvedimento con il quale è disposta l'estinzione, in applicazione, rispettivamente, degli articoli 30, 31 e 42 del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sono regolate la liquidazione del patrimonio della persona giuridica e la devoluzione dei beni che restano, esaurita la liquidazione.

Art. 8.

Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni sono esercitati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 25 del codice civile. Spetta, in particolare, alla giunta regionale, su proposta del competente assessore, provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione; disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione; autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla giunta regionale, subito dopo la loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché, annualmente, la documentazione concernente lo stato patrimoniale corredata di una relazione sull'attività svolta e su quella programmata; sono altresì tenute a trasmettere alla giunta regionale ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo loro richiesto.

Art. 9.

Coordinamento, unificazione, trasformazione delle fondazioni

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore rispettivamente competente, può disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti dagli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione.

Art. 10.

Pubblicità e comunicazione degli atti

1. I provvedimenti concernenti il riconoscimento della personalità giuridica, l'estinzione della persona giuridica e la trasformazione di fondazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I restanti provvedimenti adottati in base alla presente legge sono comunicati ai legali rappresentanti delle persone giuridiche nei cui confronti essi sono stati disposti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 novembre 1987

GUERZONI

88R0059

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1987, n. 36.

Norme per la partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per la gestione di una scuola di formazione per il personale direttivo della pubblica amministrazione regionale e locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 136 del 26 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO,

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione della società

1. La Regione è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 62 dello statuto regionale, alla costituzione di una Società a responsabilità limitata avente lo scopo di promuovere la formazione professionale del personale direttivo della pubblica amministrazione regionale e locale. Tale attività formativa viene attuata mediante l'istituzione e la gestione di una scuola di formazione e l'esercizio di ogni altra attività di ricerca, editoriale e di iniziative che possano contribuire al perseguimento dello scopo.

2. Della società faranno parte la regione Emilia-Romagna, la società Elea S.p.A. di Ivrea e la Fondazione collegio S. Carlo di Modena.

3. La Regione promuove la partecipazione di province e comuni dell'Emilia-Romagna a detta società.

Art. 2.

Conferimento della quota

1. La Regione partecipa alla società conferendo una quota di L. 20.000.000.

Art. 3.

Autorizzazione

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la costituzione della società.

Art. 4.

Esercizio dei diritti regionali

1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione saranno esercitati dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale delegato.

2. Il presidente della giunta regionale informa il consiglio regionale sugli atti da adottare per il perfezionamento della costituzione della società nonché in ordine all'attività esercitata in qualità di socio.

Art. 5.

Contributi

1. La Regione può provvedere, nelle forme di legge, ad assegnare alla società contributi finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale, nei limiti dell'oggetto statutario, previsti dai programmi regionali.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. All'onere derivante dal conferimento della quota stabilita dall'art. 2 della presente legge, ammontante a L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86500 «Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di

approvazione (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo» dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1987 e pluriennale 1987, 1989, alla voce n. 12, accantonamento per il finanziamento del terzo programma regionale di sviluppo, che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio 1987 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per lo stesso esercizio, nell'ambito della sezione dipartimentale 06 «Cultura, scuola, formazione professionale».

2. All'eventuale onere derivante dall'intervento di cui all'art. 5, si fa fronte con i fondi allocati al capitolo n. 75160 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione e attuate da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati, o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale» del bilancio per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che annualmente verranno disposti in sede di approvazione della legge di bilancio a favore dei capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 75160.

3. La giunta regionale, ove necessario, relativamente al primo comma del presente articolo, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987 dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 novembre 1987

GUERZONI

88R0060

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 37.

Variazione del periodo di decorrenza del primo quinquennio di validità della classificazione a stelle delle aziende alberghiere (Modifica del secondo comma dell'art. 9 e del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 30).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 140 del 14 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Il termine del 1° gennaio 1983 di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, con le modifiche di cui all'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 5, costituisce, a tutti gli effetti la fase intermedia di adeguamento dalla classifica per categorie alla classifica a stelle. Il primo quinquennio di validità della classificazione a stelle decorre dal 1° gennaio 1985».

2. L'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 30, è sostituito dal seguente:

«I titolari di "alberghi" già classificati a cinque stelle per il quinquennio 1985-1989, possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva "lusso" alla propria azienda fino al 31 dicembre 1988. Tale denominazione, qualora autorizzata, ha effetto solo per la restante parte del quinquennio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 dicembre 1987

GUERZONI

88R0061

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 38.

Concessione di sussidi alle aziende vivaistiche per la distruzione di piante o parti di piante risultate inidonee alla certificazione a norma del regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, attuativo dell'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 34.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 140 del 14 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione può concedere sussidi per la distruzione di piante o parti di piante alle aziende vivaistiche che richiedono la certificazione di controllo volontario a norma dell'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 34, per le specie frutticole e relativi portainnesti, nonché per le specie orticole per le quali, con decreto del presidente della giunta regionale, sia attivata la certificazione predetta.

2. I sussidi sono concessi, previa attestazione da parte dell'organo certificante della avvenuta distruzione, nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti dalle aziende vivaistiche per la produzione del materiale distrutto.

3. Le provvidenze di cui ai commi precedenti si applicano, a partire dall'annata agraria 1986/1987, anche alle specie orticole e frutticole per le quali, con decreto del presidente della giunta regionale, sia già stata attivata la certificazione.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 100.000.000 per l'esercizio 1987, si farà fronte con il fondo a tale scopo accantonato sul capitolo 86610, voce n. 1 dell'elenco n. 7 allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa nell'ambito del programma 03 «Ortofruttivicultura e colture industriali», settore 02 agricoltura e alimentazione, sezione terza del bilancio medesimo.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 dicembre 1987

GUERZONI

88R0062

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 39.

Interventi a favore della pioppicoltura: Modifiche all'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 140 del 14 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, è sostituito dal seguente:

«I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi più volte per lo stesso terreno, per cicli comunque conclusi, e per superfici non superiori a 12 ettari. Il limite di superficie non si applica per gli impianti di ripa o fasce frangivento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 dicembre 1987

GUERZONI

88R0063

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 40.

Norme in materia di partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 140 del 14 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguano la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 14 ottobre 1986, in attuazione dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria).

2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal precedente comma deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, del comune e della camera di commercio competenti, nonché la partecipazione minoritaria di altri enti pubblici, di istituti di credito, di privati interessati anche attraverso loro società od associazioni di categoria specificamente rappresentative nel settore agro-alimentare.

Art. 2

1. La partecipazione della regione alle società di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:

a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare;

b) la riserva a favore della Regione del diritto di opzione, in caso di aumenti del capitale sociale;

c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria nelle mani della Regione, del comune e della camera di commercio, in conformità a quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 1;

d) l'economicità della gestione;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) che i rappresentanti della Regione, del comune e della camera di commercio nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile e che sia tra essi eletto il presidente del collegio sindacale;

g) che, nel consiglio di amministrazione e nell'eventuale comitato esecutivo, ai rappresentanti della Regione, del comune e della camera di commercio sia garantita congiuntamente una posizione di maggioranza.

2. I rappresentanti della Regione negli organi societari sono nominati dal consiglio regionale, secondo il disposto dell'art. 62 dello statuto e secondo le modalità indicate dalla legge regionale 17 marzo 1980, n. 18.

Art. 3.

1. La partecipazione della Regione al capitale sociale delle società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati non può superare il 25 per cento.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi allocati nel bilancio pluriennale 1987-1989, nell'ambito del programma 03 «Commercio e mercati» settore 04 «Turismo e commercio» sezione 3^a «Attività produttive» e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1987, che viene dotato della necessaria disponibilità mediante l'utilizzazione dei fondi di cui al capitolo 86500 «Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo» secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 13 dell'elenco n. 5 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio 1987.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

1. La presente legge ha carattere di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dello statuto regionale dell'Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 dicembre 1987

GUERZONI

88R0064

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 41.

Modificazione della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1: «Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 144 del 22 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1: «Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta», è aggiunto il seguente art. 25:

«Art. 25. — Limitatamente ai territori montani, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'entrata in vigore dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui all'art. 1-bis del medesimo decreto-legge n. 312, l'autorizzazione del sindaco alla formazione di aree di sosta con carattere di provvisorietà di cui al terzo comma dell'art. 16 può essere rinnovata ogni anno per un numero massimo di 120 giorni complessivi in uno o più periodi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 dicembre 1987

GUERZONI**88R0065****LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 42.**

Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'Unità sanitaria locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 144 del 22 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva ordinario. Con deliberazione del comitato di gestione, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza rivelatisi insufficienti.»

Art. 2.

1. L'art. 28 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«L'assemblea generale delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio resesi necessarie per l'iscrizione di entrate in relazione a maggiori assegnazioni, nonché per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 16 e 17.

Entro la data di cui al comma precedente il comitato di gestione delibera le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in conseguenza di assegnazioni vincolate o finalizzate.»

Art. 3.

1. L'art. 29 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la somma da prelevare sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.

Sono altresì vietati gli storni tra fondi di competenza stanziati in titoli diversi.

Gli storni di fondi sono disposti non oltre il 30 novembre di ogni anno dal comitato di gestione per quanto concerne gli stanziamenti di cassa e dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per gli stanziamenti di competenza, fermo restando l'equilibrio di cui ai precedenti articoli 16 e 17.»

Art. 4.

1. All'art. 30 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:

«In presenza di trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di ammontare inferiore alle assegnazioni disposte ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ripiano può avvenire anche in data successiva al 31 dicembre, previa autorizzazione della giunta regionale.»

Art. 5.

1. L'art. 48 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti per l'esercizio.

Gli impegni di cui al precedente comma gravano sul bilancio dell'esercizio successivo.»

Art. 6.

1. Il quarto comma dell'art. 61 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«Il limite di anticipazione mensile al servizio di cui al precedente art. 60 non può superare lo 0,5 per cento di un dodicesimo degli stanziamenti di parte corrente dell'esercizio.»

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'art. 70 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è abrogato.

Art. 8.

1. L'art. 73 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto o locazione di immobili;

4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo del contratto originario;

7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 150 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.

La trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente art. 69.

Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 67.»

Art. 9.

1. Il quarto comma dell'art. 75 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di lire 25 milioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.»

Art. 10.

1. Il secondo comma dell'art. 79 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è così modificato:

«Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a 5 milioni di lire e di immediato impiego può prescindere da quanto previsto al comma precedente.»

Art. 11.

1. Dopo l'art. 81 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 81-bis (*Affidamento all'esterno di servizi*). — I servizi che si prestano a conduzione industrializzata, compresi quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono essere affidati in gestione a soggetti organizzati in grado di fornire un accrescimento della qualità del servizio e un vantaggio economico per l'Unità sanitaria locale, che si riserva, in ogni caso, la fissazione e la verifica di parametri di qualità, la determinazione dei requisiti di igiene e sicurezza, la scelta del rapporto più vantaggioso per i degenti e per l'Unità sanitaria locale.»

Art. 12.

1. Le disposizioni dettate con la deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno 1986 ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 127 Cost., concernente modificazioni e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, sono revocate, salvo l'ultimo comma dell'art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 dicembre 1987

GUERZONI

88R0066

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 43.

Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie in materia di accertamento degli stati dell'invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo e del collegio medico per l'accertamento delle compatibilità dello stato psicofisico dell'invalide rispetto alle mansioni lavorative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 144 del 22 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo

1. Gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 11 febbraio 1980, n. 18, sono effettuati dalle commissioni sanitarie di prima e seconda istanza secondo le norme previste dalla presente legge e, per quanto in essa non disposto, secondo le vigenti leggi.

Art. 2.

Commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo

1. Nell'ambito di ogni Unità sanitaria locale operano:
la commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile;
la commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive;

la commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo

2. Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione.

3. La commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta da:

a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;

b) un medico designato dall'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, preferibilmente specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in via subordinata iscritto al terzo anno della medesima scuola di specializzazione, o in via subordinata specialista in altra disciplina equipollente o affine;

c) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o altra disciplina equipollente o affine;

d) uno specialista in psichiatria, designato dall'ordine provinciale dei medici, che integra la commissione nei casi in cui l'accertamento riguarda le condizioni psichiche.

4. La commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive è composta da:

a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;

b) un medico designato dall'unione italiana ciechi, specialista in oculistica;

c) un medico specialista in oculistica.

5. La commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo è composta da:

a) un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale, addetto al servizio di igiene pubblica, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;

b) un medico designato dall'Ente nazionale sordomuti, specialista in otorinolaringoiatria;

c) un medico specialista in otorinolaringoiatria.

6. Fatta eccezione per i membri indicati alle lettere b) nei commi precedenti, i sanitari che compongono le commissioni sono scelti tra i medici iscritti nel ruolo regionale nominativo del servizio sanitario nazionale.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.

Art. 3.

Modalità di funzionamento delle commissioni sanitarie e di prima istanza

1. Le domande di accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo devono essere presentate in carta libera alla competente commissione sanitaria di prima istanza presso l'Unità sanitaria locale di competenza, corredate da certificato medico e certificato di residenza.

2. Gli esiti degli accertamenti medico-legali sono, a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notificati agli interessati o agli istituti di patronato, la cui costituzione sia stata approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in presenza di esplicito mandato di assistenza, immediatamente, e comunque non oltre i quindici giorni dalla data della decisione.

3. L'elenco delle persone sottoposte agli accertamenti di cui al comma precedente è trasmesso nello stesso termine alle competenti associazioni rappresentate nelle commissioni sanitarie.

4. Limitatamente a coloro per i quali sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a eventuali provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico-legale va comunicato, a cura del segretario, alla prefettura della provincia di residenza anagrafica del richiedente non oltre quindici giorni dalla data della decisione.

Art. 4.

Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo

1. Per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni adottate dalle commissioni sanitarie di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile sono istituite commissioni sanitarie di seconda istanza con competenza limitata al rispettivo ambito provinciale o circondariale aventi sede operativa presso le Unità sanitarie locali dei comuni capoluogo di provincia e, per il relativo circondario, presso l'Unità sanitaria locale del comune di Rimini. Per il comune di Bologna la commissione ha sede presso l'Unità sanitaria locale n. 29.

2. Le commissioni sono nominate dal comitato di gestione delle Unità sanitarie locali presso cui hanno sede.

3. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile è composta da:

a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;

b) un medico designato dall'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, preferibilmente specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in via subordinata iscritto al terzo anno della medesima scuola di specializzazione, o in via subordinata in altra disciplina equipollente o affine;

c) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina equipollente o affine;

d) uno specialista in psichiatria, che integra la commissione nei casi in cui l'accertamento riguarda le condizioni psichiche.

4. Per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni adottate dalle commissioni sanitarie di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo, sono istituite commissioni sanitarie di seconda istanza, nominate dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 29, e avente sede operativa presso l'Unità sanitaria locale stessa, con competenza estesa all'intero ambito regionale.

5. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento delle condizioni visive è composta da:

a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;

b) un medico designato dall'Unione italiana ciechi, specialista in oculistica;

c) un medico specialista in oculistica.

6. La commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento del sordomutismo è composta da:

a) il responsabile del servizio di igiene pubblica, o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che la presiede;

b) un medico designato dall'ente nazionale sordomuti, specialista in otorinolaringoiatria;

c) un medico specialista in discipline otorinolaringoiatriche o audiologiche.

7. I sanitari di cui alle lettere c) e d) dei precedenti commi possono essere scelti fra medici del ruolo nominativo regionale, personale medico universitario di ruolo, personale medico di istituti a carattere scientifico, personale medico di istituti assicurativi con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.

Art. 5.

*Modalità di funzionamento
della commissione sanitaria di seconda istanza*

1. Il ricorso è presentato direttamente alla commissione sanitaria di seconda istanza competente per territorio entro novanta giorni dalla data della comunicazione della decisione della commissione sanitaria di prima istanza o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, con le stesse modalità, alla commissione sanitaria di prima istanza che ha emanato l'atto impugnato.

2. Le decisioni delle commissioni di seconda istanza hanno carattere definitivo e devono essere notificate, a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati o agli istituti di patronato, la cui costituzione sia stata approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in presenza di esplicito mandato di assistenza, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della decisione stessa. Entro lo stesso termine devono essere comunicate alla competente commissione di prima istanza.

3. Limitatamente a coloro per i quali sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a eventuali provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico-legale va comunicato, a cura del segretario della commissione di seconda istanza, non oltre quindici giorni dalla data della decisione, alla Prefettura della provincia di residenza anagrafica del ricorrente.

4. L'elenco delle persone per le quali è stato accertato un grado di invalidità di cui al comma precedente è trasmesso nello stesso termine alle competenti associazioni rappresentate nelle commissioni sanitarie.

5. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della commissione di seconda istanza, su richiesta di questa, i segretari delle commissioni di prima istanza sono tenuti a fornire sollecitamente gli elementi conoscitivi o gli atti richiesti.

Art. 6.

Coordinamento delle commissioni sanitarie

1. La giunta regionale promuove il coordinamento fra le commissioni sanitarie per favorire l'omogeneità dei criteri tecnici d'accertamento degli stati di invalidità anche attraverso periodiche riunioni dei presidenti delle commissioni stesse convocate e presiedute dall'assessore regionale cui competono le relative funzioni.

2. La giunta regionale promuove inoltre attività di aggiornamento e di qualificazione professionale dei componenti delle commissioni in collaborazione con gli Istituti di medicina legale delle università.

Art. 7.

Collegio medico per l'accertamento delle compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

1. Il collegio medico previsto dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme per il collocamento obbligatorio degli invalidi, è nominato dal comitato di gestione delle Unità sanitarie locali numeri 2, 4, 9, 16, 29, 31, 35, 38, 40 con competenze estese all'ambito provinciale o circondariale in cui è compresa l'Unità sanitaria locale stessa.

2. Il collegio è composto da:

a) il responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico del predetto servizio, preferibilmente medico legale o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, che lo presiede;

b) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro, o in altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni sociali, o in altra disciplina equipollente o affine, del ruolo nominativo regionale;

c) un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni dei datori di lavoro;

d) un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che partecipa ai lavori del collegio in ragione del tipo di invalidità da accertare.

3. Il collegio è integrato, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante «Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra» e successive modificazioni e della legge 23 aprile 1965, n. 488, recante «Norme per provvidenze agli invalidi per servizio e per i loro congiunti» e successive modificazioni, con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni di guerra (CMPG) o con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni ordinarie (CMPO) competente per territorio, quando deve accertare lo stato di inabilità per la concessione dell'assegno di incollocabilità rispettivamente agli invalidi di guerra o per servizio.

4. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente dell'Unità sanitaria locale, in possesso di idonee attitudini professionali, nominato dal comitato di gestione.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3.

Art. 8.

*Disciplina comune alle commissioni sanitarie
di prima e seconda istanza e del collegio medico*

1. Per ciascun membro effettivo e per ciascun segretario delle commissioni sanitarie di prima e seconda istanza e del collegio medico viene nominato, con le stesse modalità previste per gli effettivi, un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo componente effettivo.

2. Lo stesso sanitario non può far parte contemporaneamente della commissione di prima istanza e della commissione di seconda istanza competente all'esame del ricorso.

3. In caso di carenza di personale in possesso di requisiti di professionalità richiesti dalla presente legge presso l'Unità sanitaria locale competente per la nomina, la scelta può ricadere su personale dipendente da altra Unità sanitaria locale, previo assenso della stessa, o su personale sanitario in quiescenza del ruolo nominativo regionale, universitario o degli istituti a carattere scientifico, dotato sempre della necessaria professionalità.

4. Il comitato di gestione competente può deliberare di istituire, ogni 800 domande o ricorsi presentati, una commissione sanitaria di prima o seconda istanza. Dette ulteriori commissioni hanno la durata di un anno e sono automaticamente rinnovabili se permangono le condizioni che hanno dato luogo alla loro istituzione. Per la composizione si applicano le disposizioni previste, per ciascuna categoria, rispettivamente agli articoli 2 e 4.

5. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia dinanzi alle commissioni sanitarie sia di prima che di seconda istanza, che dinanzi al collegio medico.

6. Le commissioni in presenza di certificazioni di intransportabilità, anche a mezzo ambulanza, del richiedente procedono, previo controllo della certificazione, a visita domiciliare. In tale caso possono incaricare un proprio componente medico, assistito dal segretario della commissione, di procedere alla visita medica predisponendo relazione scritta sull'accertamento.

7. Nella prima seduta successiva le commissioni, valutata la relazione di cui al comma precedente, decidono sull'accertamento delle condizioni di invalidità con la presenza di tutti i componenti.

8. Le commissioni e i collegi di cui ai precedenti articoli, al fine di acquisire un'esatta valutazione delle minorazioni, possono richiedere accertamenti psico-diagnostici ai competenti servizi e presidi delle Unità sanitarie locali.

9. Le commissioni sanitarie e i collegi decidono con la presenza di tutti i propri componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

10. Le commissioni e i collegi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

11. Le commissioni e i collegi, nel procedere alle visite, seguono ordinariamente il criterio cronologico d'arrivo delle domande. La giunta regionale emana apposita direttiva in ordine all'eventuale deroga dal suddetto criterio.

12. Le prestazioni rese dalle commissioni sanitarie e dal collegio medico non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.

Art. 9.

Rappresentanza in giudizio

1. Nei procedimenti giurisdizionali avverso le decisioni delle commissioni sanitarie previste dalla presente legge, la rappresentanza legale dell'amministrazione compete al presidente della giunta regionale.

Art. 10.

Compensi

1. Ai componenti effettivi e supplenti delle commissioni e collegi di cui ai precedenti articoli sono corrisposte L. 40.000 per ogni giornata di seduta oltre ad un compenso aggiuntivo di L. 2.000, per ogni accertamento eseguito e per un massimo di venti accertamenti per seduta. Ai segretari delle commissioni e collegi compete un gettone di presenza di L. 40.000.

2. Un gettone di presenza di L. 40.000 spetta altresì ai presidenti delle commissioni sanitarie per le riunioni di coordinamento di cui all'art. 6, convocate dal competente assessore regionale.

3. Ai componenti medici è dovuto altresì il rimborso totale delle spese di viaggio, se compiuto con mezzi pubblici, ovvero nella misura del costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, se compiuto con mezzi privati, qualora vengano effettuate visite in località distanti più di dieci chilometri dalla sede abituale delle rispettive commissioni e collegi ancorché detta località sia ricompresa nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'unità sanitaria locale. Lo stesso rimborso è dovuto ai presidenti delle commissioni sanitarie convocate dal competente assessore regionale ai fini del coordinamento di cui all'art. 6.

4. I compensi per i medici designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni di categoria in seno al collegio medico di cui all'art. 7 sono a carico rispettivamente dell'associazione dei datori di lavoro o dell'associazione di categoria richiedente la visita.

5. Ai componenti e ai segretari delle commissioni sanitarie e dei collegi medici non compete il compenso qualora il relativo incarico sia svolto durante l'orario di lavoro.

6. L'importo dei compensi previsti dal primo comma è aggiornato ogni due anni con deliberazione della giunta regionale, in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

Art. 11.

Oneri finanziari

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione delle commissioni sanitarie e dei collegi medici, nei limiti degli importi fissati dalla normativa statale, si provvede mediante l'impiego delle somme assegnate della quota corrente del Fondo sanitario nazionale, a carico delle Unità sanitarie locali ove sono istituiti. Gli oneri di spesa eccedenti tali limiti sono erogati dalle Unità sanitarie locali a carico del bilancio regionale.

2. Con rendiconti semestrali le Unità sanitarie locali richiedono alla Regione il rimborso delle spese inerenti le quote dei compensi a carico del bilancio regionale.

3. La giunta regionale, d'intesa con le Unità sanitarie locali sedi delle commissioni sanitarie di seconda istanza, determina annualmente le assegnazioni dei mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni attribuite ad eccezione delle spese di cui al precedente comma.

4. Al finanziamento degli oneri a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attivazione del coordinamento delle commissioni sanitarie, provvede l'Amministrazione regionale con gli stanziamenti previsti al cap. 50020 «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati o commissioni» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi al 1987.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le commissioni sanitarie e i collegi attualmente operanti proseguono la loro attività, con le modalità e i compensi previsti dalla presente legge, fino all'insediamento delle commissioni e collegi nominati ai sensi della presente legge.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati: gli articoli 7 (composizione delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti) e 8 (collegio medico per l'accertamento delle invalidità delle categorie protette) della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica; la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5, recante disciplina dei compensi e dei rimborsi ai componenti i collegi medici e le commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti; la legge regionale 6 maggio 1985, n. 18, recante integrazione dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 dicembre 1987

GUERZONI

88R0067

LEGGI REGIONALI 21 dicembre 1987, n. 44.

Rideterminazione dell'importo della tassa sulle concessioni regionali per la costituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 144 del 22 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, la tabella di cui al numero d'ordine 17 è sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. I nuovi importi delle tasse sulle concessioni per la costituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le integrazioni dovute per l'anno in corso devono essere versate, senza applicazione di sanzioni, entro trenta giorni.

Art. 2.

1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1987 delle tasse sulle concessioni regionali, applicate agli atti indicati al numero d'ordine 17 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, di cui all'articolo precedente, sono aumentati del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 dicembre 1987

GUERZONI

TABELLA ALLEGATA
(Art. 1)

Numero d'ordine	D.P.R. n. 161/61 (D.P.R. n. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17	52	Concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria: per ogni ettaro di terreno situato in Comunità montana	312	312
		per ogni ettaro di terreno non situato in Comunità montana	2.489	2.489
		Concessione di costituzione di centro privato di produzione di selvaggina	288.000	288.000

Nota. — Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta una soprattassa di L. 100 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa etariale per ciascuna concessione di azienda faunistico-venatoria (art. 91, lettera h, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni).

Le concessioni per la costituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e di centri privati di produzione di selvaggina, di cui alla legge n. 968/77, sono disciplinate dalle leggi regionali.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

88R0068

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1986, n. 16: «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 144 del 22 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, è sostituito dal seguente:

«2. Questi piani sono adottati entro il 30 giugno 1988, salvo proroga di ulteriori 3 mesi concessa, per motivate ragioni, con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso in cui il piano non venga adottato entro i termini sopraindicati, la giunta regionale provvede a sottoporre al parere della commissione consultiva provinciale una propria proposta di piano per l'area interessata. Trascorsi ulteriori 6 mesi senza che la commissione consultiva provinciale si sia pronunciata, si intende comunque adottata la proposta di piano predisposto dalla giunta regionale.».

Art. 2.

1. La lettera h) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, è soppressa.

2. Il sesto comma dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, è sostituito dal seguente:

«6. La commissione è nominata, sulla base delle designazioni e delle revocche di cui ai commi precedenti, dal presidente della provincia o del comitato circondariale di Rimini, il quale provvede altresì alle eventuali sostituzioni. La commissione, che dura in carica quattro anni, può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti della distribuzione.».

3. All'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«10. Ai componenti la commissione spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.».

Art. 3.

1. La lettera h) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, è sostituita dalla seguente:

«h) due rappresentanti delle compagnie petrolifere operanti nella rete distributiva regionale, designati rispettivamente dall'ENI e dall'Unione petrolifera.».

2. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, è sostituito dal seguente:

«3. La commissione è nominata, sulla base delle designazioni e delle revocche di cui ai commi precedenti, dal presidente della giunta regionale e dura in carica 4 anni. Può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti in materia di distribuzione di carburanti.».

Art. 4.

1. La presente legge ha carattere di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello statuto regionale dell'Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 dicembre 1987

GUERZONI

88R0069

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 28.

Approvazione rendiconto consuntivo della regione Calabria per l'esercizio finanziario 1979.*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 51 dell'11 settembre 1987)**(Omissis).*

88R0070

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 29.

Prima variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria - ediz. straord. - n. 71 del 28 dicembre 1987)**(Omissis).*

88R0071

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 30.

Seconda variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria - ediz. straord. - n. 71 del 28 dicembre 1987)**(Omissis).*

88R0072

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 61.

Modifiche alla tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 31 dicembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni, sono aumentati a decorrere dal 1° gennaio 1988 del 10 per cento a eccezione delle tasse, soprattasse e contributi previsti al numero d'ordine 1 (farmacie) della tariffa e per le concessioni di costituzione di aziende faunistiche venatorie previste dal numero d'ordine 16 della tariffa, per i quali l'aumento è stabilito nella misura del 20 per cento.

2. Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2.

1. L'importo della tassa prevista dal secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, modificato con legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63 è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in L. 80.000.

Art. 3.

1. Il numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, è così sostituito:

«Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione:

	tassa rilascio	tassa annuale
a) fino a 5.000 abitanti	136.500	28.000
b) da 5.001 a 10.000 abitanti	340.500	68.500
c) da 10.001 a 15.000 abitanti	681.000	136.500
d) da 15.001 a 40.000 abitanti	1.089.500	218.000
e) da 40.001 a 100.000 abitanti	1.633.500	327.500
f) da 100.001 a 200.000 abitanti	2.178.000	436.000
g) da 200.001 a 500.000 abitanti	3.403.000	681.000
h) superiore a 500.000 abitanti	5.444.500	1.089.500

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, secondo comma, lettera m).

Note: La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.

Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.

La tassa riguarda non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede a un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

La tassa di rilascio e di esercizio è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato testo unico.

Non è dovuta la tassa di rilascio per le concessioni provvisorie di farmacie previste dal testo unico citato al penultimo comma dell'art. 369 e al primo comma dell'art. 129 né nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706, è dovuta bensì la tassa di esercizio.

Sono esenti dal pagamento della tassa di rilascio e della tassa di esercizio le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico, da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e del servizio sanitario nazionale.

Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa di rilascio e d'esercizio le farmacie gestite in comuni o in centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 24 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Oltre alla tassa di concessione, i titolari di farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle leggi sanitarie nella seguente misura:

nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 10.000 abitanti.	L. 17.000
nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti	28.000
nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti.	55.000
nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti	191.000
nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti	136.000

La tassa di ispezione è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116 del citato testo unico.

Le farmacie non rurali sono tenute, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella misura seguente:

nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	L. 33.500
nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti	41.500
nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti	82.500
nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	164.000
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	327.500

Le tasse annuali e i contributi vanno corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono».

2. Le questioni tuttora pendenti per la materia sono disciplinate a norma della presente legge.

Art. 4.

1. Il numero d'ordine 7 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 è così sostituito:

AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DEI SEGUENTI PUBBLICI ESERCIZI (articolo 231 testo unico delle leggi sanitarie)

	T.R.	T.A.
1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive:		
a) alberghi con 5 stelle e lusso	735.500	735.500
b) alberghi con 4 stelle	409.000	409.000
c) alberghi con 3 stelle	205.000	205.000
d) alberghi con 2 stelle	148.000	148.000
e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:		
superiore a 500.000 abitanti	123.000	123.000
superiore a 100.000 abitanti	82.500	82.500
superiore a 50.000 abitanti	66.500	66.500
superiore a 10.000 abitanti	41.500	41.500
non superiore a 10.000 abitanti	17.000	17.000
f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:		
superiore a 500.000 abitanti	66.500	66.500
superiore a 100.000 abitanti	50.000	50.000
superiore a 50.000 abitanti	25.500	25.500
superiore a 10.000 abitanti	17.000	17.000
non superiore a 10.000 abitanti	9.500	9.500
2) Esercizi per la somministrazione di alimenti:		
a) esercizi per la ristorazione di lusso	735.500	735.500
b) esercizi per la ristorazione di 1ª categoria	409.000	409.000
c) esercizi per la ristorazione di 2ª categoria	205.000	205.000
d) esercizi per la ristorazione di 3ª categoria	148.000	148.000

	T.R.	T.A.
e) esercizi per la ristorazione di 4ª categoria nei comuni con popolazione:		
superiore a 500.000 abitanti	123.000	123.000
superiore a 100.000 abitanti	82.500	82.500
superiore a 50.000 abitanti	66.500	66.500
superiore a 10.000 abitanti	41.500	41.500
non superiore a 10.000 abitanti	17.000	17.000

3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:

superiore a 500.000 abitanti	66.500	66.500
superiore a 100.000 abitanti	50.000	50.000
superiore a 50.000 abitanti	25.500	25.500
superiore a 10.000 abitanti	17.000	17.000
non superiore a 10.000 abitanti	9.500	9.500

Note. Per la classificazione degli alberghi e altre strutture ricettive valgono le norme statali e regionali in vigore in materia.

L'autorizzazione occorre anche per le «dipendenze» staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a se stanti.

Se l'autorizzazione per case e appartamenti per vacanze comprende più case o appartamenti la tassa è commisurata al numero degli stessi.

Se l'autorizzazione comprende le attività di albergo, ristorante e bar è dovuta solo la tassa relativa all'attività il cui importo è più elevato.

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande valgono le norme di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1977.

Tra gli esercizi di ristorazione di 4ª categoria sono comprese le mense con o senza cucina.

Sono esenti dal pagamento della tassa i «Rifugi alpini».

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 5.

1. La voce n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 è così sostituita:

«Concessione di costituzione di:

	T.R.	T.A.
a) aziende faunistiche venatorie, per ogni ettaro	1.632	1.632
b) centro privato di produzione selvaggina per ogni ettaro	14.000	14.000

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 art. 1, lettera O.
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 articoli 24 e 26.
Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 art. 57.

Note. La concessione e l'eventuale rinnovo sono disciplinate dalle vigenti norme in materia.

La tassa è ridotta a 1/5 quando trattasi di azienda individuale o consortile privata situata nell'ambito delle Alpi.

Le estensioni territoriali si intendono arrotondate in eccesso all'ettaro superiore dopo aver detratto le superfici sulle quali non è consentita una concreta utilizzazione venatoria, e la superficie costituita in oasi di rifugio come previsto dal quinto comma dell'art. 57 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30.

Per le aziende faunistiche venatorie per ogni 100 lire di tassa dovrà essere corrisposta una soprattassa di L. 100.

La tassa e la soprattassa devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono».

Art. 6.

1. Al comma secondo delle note relative al numero d'ordine 34 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, al punto 2 sono aggiunte le parole:

«In caso di frazione di chilometro il contributo va calcolato proporzionalmente alla frazione».

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 dicembre 1987.

BERNINI

89R0073

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 62.

Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della commissione

1. È istituita presso la giunta regionale la «Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna».

2. La commissione è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti la condizione femminile, per l'effettiva attuazione del principio d'eguaglianza sancito dalla Costituzione e dallo statuto.

Art. 2.

Funzioni della commissione

1. Sulla base del programma approvato annualmente dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 7, la commissione, anche in collegamento con le commissioni per le pari opportunità fra uomo e donna istituite a livello centrale e locale nonché con altri organismi preposti alla realizzazione della parità:

a) promuove e svolge indagini e ricerche sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nella Regione, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale;

b) promuove l'informazione relativa ai risultati di tali indagini e ricerche, e in genere alle situazioni di disparità e alle iniziative poste in essere od opportune per superarla.

2. Di propria iniziativa, o quando ne sia richiesta dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, la commissione formula pareri relativi allo stato di attuazione delle leggi e a proposte di legge o di regolamento che riguardano la condizione femminile, ed elabora proprie proposte in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

Art. 3.

Composizione e nomina della commissione

1. La commissione è composta:

a) da cinque membri eletti anche nel proprio seno dalle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della minoranza;

b) dal consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, membro della commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge n. 863/1984;

c) da cinque membri designati dalle associazioni femminili operanti a livello regionale;

d) da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

e) da tre membri designati dalle associazioni degli imprenditori;

f) da un membro designato dai movimenti di cooperazione e di volontariato maggiormente rappresentativi operanti a livello regionale e individuati dalla giunta regionale.

2. La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

3. La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c), d), e), f), avviene fra i designati degli organismi medesimi.

Art. 4.

Presidenza della commissione

1. Nella prima seduta, con votazioni distinte, la commissione nomina nel proprio seno, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente e due vicepresidenti.

2. Spetta al presidente:

a) designare il vice-presidente con funzioni vicarie;

b) presiedere le riunioni della commissione e regolarne i lavori;

c) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l'esame della commissione;

d) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione;

e) proporre alla giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di spesa entro i limiti della disponibilità finanziaria stabilita dal bilancio.

Art. 5.

Funzionamento della commissione

1. La commissione dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione.

2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti.

4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero dei votanti.

5. La commissione può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e audizioni.

6. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 6.

Strutture operative

1. La commissione ha sede presso la giunta regionale.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un funzionario regionale con funzioni di segretario o di altro personale messo a disposizione dalla giunta regionale.

3. Può valersi della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonché di esperti esterni secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Si applica per i membri della commissione e gli esperti di cui al comma precedente la legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6.

Art. 7.

Relazione e programma annuale

1. La commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, invia alla giunta e al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione degli obiettivi della pari opportunità.

2. Su proposta della giunta regionale, formulata sulla base delle indicazioni della commissione, il consiglio regionale, contestualmente all'esame della relazione, approva un programma di iniziative in materia di pari opportunità fra uomo e donna, determinando obiettivi e priorità e i mezzi per attuarle.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere di 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo dal fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, partita n. 9, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, del cap. 70012 denominato «Spese per la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna» con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante le leggi regionali di cui all'art. 32-bis della vigente legge di contabilità regionale.

Art. 9.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 24 novembre 1978, n. 65 «Istituzione della Consulta regionale femminile».

2. La commissione di cui alla presente legge viene convocata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 dicembre 1987

BERNINI

38R0101

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 63.

Variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 31 dicembre 1987)

(Omissis).

38R0102

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 64.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 concernente norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 57 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, recante norme in materia di opere pubbliche, è sostituito dal seguente:

«Per le opere di cui alla presente legge i cui lavori importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 500 milioni si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.»

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'art. 66, legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1987, restando salvi gli atti e i procedimenti del tempo intermedio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 dicembre 1987

BERNINI

88R0103

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 65.

Integrazione della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54: «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 è sostituito dai seguenti:

«Possono essere previsti abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti con tariffa adeguata al tasso programmato di inflazione nonché agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo I.N.P.S. prive di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicaps, formalmente riconosciuti dalle apposite commissioni mediche, con un grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato.

Al fine di quanto stabilito al comma precedente non si considerano il reddito della casa di abitazione del richiedente né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140».

Art. 2.

1. Il penultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è sostituito dai seguenti:

«Per le categorie degli invalidi e portatori di handicaps individuati nel presente articolo le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato come previsto al precedente comma del presente articolo.

Per i grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti alla prima categoria e per gli invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore all'80%, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità.

Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto nonché agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma precedente, sempreché siano titolari dell'indennità di accompagnamento.»

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 dicembre 1987

BERNINI

88R0104

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 66.

Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, fermo l'obbligo dei comuni di predisporre i piani di circolazione previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9, al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni d'uso della rete stradale del Veneto tanto nei centri abitati quanto al di fuori di essi, promuove interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale.

Art. 2.

Settori di intervento

1. La giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui alla presente legge, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando:

- 1) l'informazione rivolta ai giovani;
- 2) l'informazione rivolta a particolari categorie di utenti professionali della strada;
- 3) l'informazione mirata a particolari aspetti della sicurezza stradale;
- 4) l'informazione correlata ad avvenimenti di carattere eccezionale interessanti il Veneto.

Art. 3.

Modalità degli interventi

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la giunta regionale individua i destinatari privilegiati della campagna di informazione ed educazione sulla sicurezza stradale e con proprio provvedimento definisce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le modalità del relativo intervento.

2. In particolare, l'informazione e l'educazione sulla sicurezza stradale può essere realizzata attraverso:

- a) pubblicità radiofonica e televisiva;
- b) inserzionistica;
- c) cartellonistica;
- d) attività editoriali;
- e) altre idonee modalità di intervento.

3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di specialisti della informazione e della comunicazione, singoli o associati, con le procedure e secondo i criteri di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

4. Nel primo anno di attuazione della legge, la giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per le spese correnti, partita n. 6, iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 3428 denominato «Interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza stradale» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 dicembre 1987

BERNINI

88R0105

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1987, n. 67.

Disciplina dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito e in armonia con i principi sanciti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del Veneto e le conseguenti funzioni amministrative si attuano nei modi previsti dalla presente legge, fatta salva ogni altra norma statale o regionale con essa compatibile.

TITOLO I

TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 2.

Definizione di imprenditore artigiano

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionale previsti dalle leggi statali.

Art. 3.

Definizione di impresa artigiana

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. E, altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni e in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o a essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433.

Art. 4.

Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5.

Tutela dell'artigiano

1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione istituiti in ogni provincia e tenuti dalla commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria, ha effetto costitutivo ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma primo è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire cinque milioni. I limiti d'importo predetti sono ridotti del settantacinque per cento se trattasi di attività artigiana svolta da impresa iscritta nel registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni.

Art. 6.

Domanda di iscrizione nell'albo

1. Coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa alle condizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono tenuti a farne domanda entro trenta giorni alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa notificando l'esistenza di eventuali altre sedi secondarie.

2. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

3. Nel caso di ritardata domanda di attività artigiana alla commissione provinciale per l'artigianato competente è inflitta alle persone responsabili la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. La stessa sanzione si applica nel caso di presentazione di domanda incompleta non regolarizzata, su richiesta della commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni dalla richiesta stessa.

4. La commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dall'istruttoria richiesta al comune per effetto del quarto comma lettera a), dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il comune accerta e certifica:

a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;

c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci nel processo produttivo;

d) ogni altro elemento utili per la valutazione del possesso dei requisiti di imprenditore e di impresa artigiana.

6. Il comune comunica i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la commissione stessa ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.

7. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato in ordine all'iscrizione o al diniego di iscrizione nell'albo è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro detto termine vale come riconoscimento della natura artigiana dell'impresa.

8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione, entro il termine prescritto, da sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7.

Iscrizione all'albo d'ufficio

1. La commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione delle imprese nell'albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal comune e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

3. L'iscrizione d'ufficio all'albo provinciale delle imprese artigiane decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Art. 8.

Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana

1. I titolari delle imprese individuali artigiane o delle società di fatto artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.

2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al precedente art. 4.

3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

4. L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 9.

Cancellazione dall'albo

1. La commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La commissione provvede alla cancellazione di ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che:

la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;

le persone interessate di cui al precedente alinea ne facciano richiesta espressamente;

l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

6. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

7. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino a un massimo del venti per cento e per non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma primo del precedente articolo 4.

Art. 10.

Revisione generale

1. Ogni trenta mesi, le commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.

2. Ciascun comune provvede, entro i centoventi giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alla trasmissione degli atti conseguenti alla commissione provinciale per l'artigianato competente.

3. La commissione provinciale per l'artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 9.

Art. 11.

Consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione dell'albo

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi in separata sezione dell'albo.

2. Le forme associative di cui al precedente comma sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate e, successivamente, le variazioni intervenute nell'elenco stesso.

3. Per la tenuta della separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo stesso.

Art. 12.

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al sessanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune delegato nel corso dell'anno.

4. La restante quota del quaranta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito il cap. 7940 «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per trasgressione alle norme relative alla disciplina dell'artigianato».

5. Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura dei comuni delegati sul sessanta per cento di loro spettanza.

6. I comuni delegati trasmetteranno alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese d'esercizio della delega nella misura sopradeterminata.

7. La giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la giunta regionale pronoune l'adozione del provvedimento di revoca della delega previa formale diffida.

Art. 13.

Obblighi di comunicazione

1. Agli effetti del disposto del secondo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla locale Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, entro quindici giorni dalla presentazione, copia delle domande di iscrizione e delle denunce, di modificazione e di cessazione di attività da esse ricevute ai sensi della presente legge.

2. Le commissioni provinciali per l'artigianato comunicano alla locale sede della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le decisioni da esse adottate in ordine alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane per i conseguenti adempimenti a detti enti demandati da leggi statali.

3. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettorati del lavoro, agli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta giorni, su segnalazioni da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo.

Art. 14.

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.

2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma primo è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.

3. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

TITOLO II

ORGANI DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO

Art. 15.

Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

a) da dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite dalla presente legge;

b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia;

c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;

d) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente della commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani eletti, e il vice presidente.

3. Le commissioni durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

4. La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente della giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

7. La decadenza è pronunciata dal presidente della giunta regionale.

8. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal presidente della giunta regionale con il primato dei non eletti nella stessa lista di appartenenza del componente da sostituire.

Art. 16.

Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:

1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;

2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;

3) formulare pareri e promuovere iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;

4) concorrere con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici;

5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. Per l'approfondimento degli atti, la commissione provinciale per l'artigianato, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può costituire un gruppo di lavoro permanente composto da sei membri scelti nel proprio seno, presieduto dal presidente; il gruppo riferisce le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

Art. 17.

Organizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Per regolare i conseguenti rapporti tra ciascun ente camerale e la Regione, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni in conformità ad apposito disciplinare approvato dalla giunta regionale stessa.

Art. 18.

Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni

1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 19.

Vigilanza sulle commissioni provinciali per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nella provincia in cui la commissione per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la commissione deve essere ricostituita.

Art. 20.

Sede e composizione della commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Essa è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, dei quali almeno tre particolarmente versati ciascuno nelle materie giuridiche, del credito e della cooperazione attinenti al settore, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella regione.

3. A eccezione dei presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della commissione regionale per l'artigianato chi è già componente di commissione provinciale per l'artigianato.

4. I componenti eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.

5. Le funzioni di segreteria della commissione regionale per l'artigianato sono svolte dal dipartimento regionale per l'artigianato.

6. La commissione regionale per l'artigianato dura in carica per lo stesso periodo di durata delle commissioni provinciali per l'artigianato.

7. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve essere comunicata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina dei restanti componenti.

8. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. Alla scadenza la commissione continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

10. In caso di cessazione dall'ufficio, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina della commissione.

Art. 21.

Funzioni della commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:

1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;

2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla giunta regionale;

3) promuove periodiche indagini conoscitive sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato nel Veneto;

4) formula pareri o proposte sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative promozionali all'interno e all'estero a favore dell'artigianato veneto;

5) attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle commissioni provinciali per l'artigianato anche mediante l'elaborazione di criteri e pareri vincolanti, qualora ciò si renda necessario per l'uniforme valutazione di casi controversi, nel territorio della Regione;

6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.

2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

Art. 22.

Competenze dovute ai membri delle commissioni

1. Ai componenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta una indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti delle commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50 per cento ai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato e ai componenti della commissione regionale per l'artigianato e del cento per cento al presidente di quest'ultima.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 23.

Sistema elettorale

1. Gli imprenditori artigiani componenti la commissione provinciale per l'artigianato sono eletti dai titolari delle imprese iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto effettuato nelle singole province che costituiscono altrettanti collegi elettorali.

3. Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 24.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la commissione provinciale per l'artigianato sono indette dal presidente uscente della commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contenente:

a) l'annuncio che sono indette le elezioni per la nomina degli imprenditori artigiani in seno alla commissione provinciale per l'artigianato;

b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità;

c) la suddivisione della provincia in seggi elettorali.

2. Tale manifesto deve essere affisso per la durata di quindici giorni negli albi della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dei comuni della provincia, almeno centoventi giorni prima della scadenza della durata in carica della commissione provinciale per l'artigianato, dandone notizia sulla stampa locale.

3. Qualora il presidente uscente non vi abbia provveduto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali che devono essere ultimate entro il termine di durata in carica della commissione.

Art. 25.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell'albo o che abbiano almeno presentato la domanda oltre il trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

2. I titolari di imprese artigiane cancellate dall'albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla commissione regionale per l'artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della commissione provinciale per l'artigianato.

3. Sono eleggibili gli imprenditori artigiani della provincia che risultino tali da almeno tre anni e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa provincia.

Art. 26.

Ricorsi

1. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione scritta alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti. Entro lo stesso termine, l'opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dandone prova alla commissione provinciale per l'artigianato.

2. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato sulle opposizioni di cui al comma precedente deve essere assunta entro trenta giorni dalla loro presentazione.

3. Qualora la commissione non provveda sulle opposizioni entro il termine predetto ovvero decida per il rigetto delle opposizioni stesse, gli interessati possono presentare, entro i successivi quindici giorni, ricorso alla giunta regionale la quale decide in via definitiva.

4. Quando l'elezione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato è dichiarata nulla, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

5. Quando in alcuni seggi l'elezione non è avvenuta ovvero è stata annullata, è necessario fare o ripetere le elezioni.

Art. 27.

Seggi elettorali

1. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede alla suddivisione del territorio della provincia in seggi elettorali raggruppando più comuni confinanti, qualora gli imprenditori artigiani elettori di un comune siano inferiori a 100, e frazionando i comuni con maggior numero di imprese artigiane in modo tale da non comprendere in ciascun seggio più di 1.000 elettori.

2. L'assegnazione degli elettori ai singoli seggi è operata possibilmente tenuto conto della sede dell'impresa.

Art. 28.

Indennità ai componenti il seggio elettorale

1. Ai componenti il seggio elettorale spetta il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali e una diaria di lire cinquantamila aumentata del cinquanta per cento per il presidente.

2. Nessuna indennità è dovuta agli eventuali rappresentanti di lista la cui designazione è facoltativa.

Art. 29.

Liste elettorali

1. Le liste elettorali sono compilate di ufficio dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, assistito dal segretario, sulla base delle risultanze dell'albo provinciale delle imprese artigiane e tenuto conto dell'effetto sospensivo della cancellazione riconosciuta all'eventuale ricorso alla commissione regionale per l'artigianato.

2. Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico per seggio e sono affisse, almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, nell'albo di ciascun comune interessato per la durata di dieci giorni.

3. Entro i successivi dieci giorni, gli imprenditori artigiani possono proporre reclamo contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla commissione regionale per l'artigianato che decide in via definitiva entro venti giorni.

Art. 30.

Liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente della commissione provinciale per l'artigianato entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

2. Le liste devono comprendere un numero di candidati non minore di cinque e non maggiore del doppio dei candidati da eleggere e possono essere presentate dalle associazioni di categoria presenti e operanti da almeno due anni sul territorio regionale e in almeno quattro province, purché tali associazioni siano firmatarie dei contratti nazionali di lavoro. Possono essere, altresì, presentate liste nei diversi collegi provinciali, purché sottoscritte da un numero di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale pari ad almeno il 5% del numero degli artigiani iscritti all'albo di quella provincia. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate a norma di legge.

3. Le liste, oltre che contenere cognome e nome e data di nascita dei candidati, sono contrassegnate da un motto o da un simbolo.

4. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autenticata nei modi stabiliti per i presentatori, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.

5. Il presidente o il segretario della commissione provinciale per l'artigianato rilasciano ricevuta degli atti e dei documenti presentati indicando su di essa la data e l'ora di presentazione.

6. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, verificata la regolarità delle liste, le pubblica in apposito manifesto affiggersi per almeno quindici giorni negli albi dei comuni.

7. Il manifesto, oltre all'elenco delle liste dei candidati, deve contenere la data della votazione e la sede del seggio elettorale.

Art. 31.

Operazioni elettorali

1. Gli avvisi personali agli elettori con l'indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del sindaco.
2. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il presidente scegliendolo tra i dipendenti di enti pubblici.
3. Il presidente del seggio nomina due scrutatori, scegliendoli tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali del collegio, e il segretario.
4. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare l'avviso ricevuto e un documento contenente l'indicazione delle proprie generalità. In mancanza del documento, l'elettore può essere ammesso al voto se personalmente conosciuto da un componente del seggio.
5. I seggi devono restare aperti dalle ore 7 alle ore 19 e lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo.
6. Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino a un massimo di due candidati della lista votata.
7. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
8. Al termine delle operazioni di spoglio deve essere compilato un verbale con i risultati, sottoscritto dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario.
9. A cura del presidente del seggio, nella giornata successiva, il plico sigillato contenente il verbale e le schede deve essere fatto pervenire alla commissione provinciale per l'artigianato.
10. La commissione provinciale per l'artigianato, ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi, provvede al riepilogo dei voti e alla proclamazione degli eletti entro quindici giorni dalle votazioni dandone comunicazione al presidente della giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.
11. Risultano eletti i dodici candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti validi secondo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste votate.
12. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi.
13. Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in sedute pubbliche.

Art. 32.

Convalida e surrogazione

1. Il presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova commissione provinciale per l'artigianato nominata dal presidente della giunta regionale.
2. Nella prima riunione, la commissione provinciale per l'artigianato è presieduta dal suo componente più anziano di età e, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l'ineleggibilità di essi in mancanza di un requisito.
3. I nominativi dei componenti dichiarati ineleggibili devono essere comunicati al presidente della giunta regionale per la sostituzione con i primi non eletti delle rispettive liste.

TITOLO IV

DELEGHE

Art. 33.

Deleghe agli enti locali in materia di artigianato

1. Sono delegati alle province, secondo le linee della programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni che svolgono le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato, viste le proposte della commissione provinciale per l'artigianato.
2. Spettano ai comuni:
 - a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
 - b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;
 - c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

3. Entro il termine indicato dal comma 3 dell'art. 34 per l'espletamento delle elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, la Regione determina, in concerto con gli enti locali interessati, le modalità organizzative e il relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 34.

Disposizioni finali e transitorie

1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 41, è abrogata.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria e urgente, il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove commissioni provinciali per l'artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'art. 15 sulla base di designazione delle organizzazioni sindacali artigiane a struttura regionale.
3. Entro lo stesso termine, il presidente della giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane e per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato che dovrà avvenire entro il 31 maggio 1989. Oltre questa data, le commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo si intendono decadute e alla gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane è preposto un commissario speciale con le modalità di cui all'art. 19.

Art. 35.

Norme finanziarie

1. I diritti di segreteria di cui all'art. 18 della presente legge sono riscossi secondo modalità indicate dalla giunta regionale e sono versati in apposito capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la seguente denominazione «Proventi derivanti dall'attività delle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per quel che concerne le spese di funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 dell'art. 33, si fa fronte nell'esercizio in corso, con lo stanziamento del bilancio di previsione della spesa al cap. 21402 istituito dall'art. 19 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 41.
3. Per gli esercizi successivi l'ammontare della spesa e il relativo stanziamento saranno determinati con la legge del bilancio annuale.
4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni elettorali disciplinate dalla presente legge sono a carico della Regione e il relativo stanziamento è demandato alla legge di bilancio.

Art. 36.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 dicembre 1987

BERNINI

88R0106

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 31****Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1986.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 1º dicembre 1987)**(Omissis).***83R0012****LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1987, n. 32****Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea e disposizioni per il Museo provinciale d'arte.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 1º dicembre 1987)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**ISTITUZIONE DEL MUSEO D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA****Art. 1.**

1. È istituito il Museo d'arte moderna e contemporanea, articolato nelle sezioni di Trento e Rovereto, con sede a Rovereto.

2. Il Museo ha lo scopo di documentare e valorizzare l'arte moderna e contemporanea, nonché di promuoverne lo studio e la conoscenza.

3. L'organizzazione ed il funzionamento del Museo sono disciplinati dalla presente legge, nonché dallo statuto allegato.

4. Lo statuto può essere modificato con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione del Museo e approvata dalla giunta provinciale. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché i conti consuntivi del Museo sono comunicati alla giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del Museo o delle disposizioni dello statuto ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata.

2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o i gravi irregolarità, la giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

1. Per il funzionamento e per il conseguimento dei fini statuari il Museo d'arte moderna e contemporanea può avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla provincia o da altri enti pubblici.

2. Il regolamento concernente l'ordinamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, deve ispirarsi a criteri di omogeneità rispetto alla corrispondente disciplina vigente per i dipendenti della provincia.

3. Le disposizioni della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 39, si applicano anche al personale del Museo.

Art. 4.

1. La giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo d'arte moderna e contemporanea, sulla base di specifiche convenzioni, sedi, arredi, attrezzature, nonché beni del proprio patrimonio museale.

Art. 5.

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo annuale per il funzionamento del Museo sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività dell'ente, tenendo altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, e successive modificazioni.

2. Nel provvedimento di assegnazione sono inoltre precisate le modalità di erogazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 111 dalla legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'art. 21 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

Art. 6.

1. La giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nomina il consiglio di amministrazione del Museo d'arte moderna e contemporanea.

2. La sezione d'arte contemporanea del Museo provinciale d'arte cessa di svolgere la propria attività alla data fissata dalla giunta provinciale, accertata la possibilità d'avvio dell'attività del Museo d'arte moderna e contemporanea. Fino a tale data si applicano per l'attività della sezione le disposizioni relative all'ordinamento del Museo provinciale d'arte di cui al titolo II.

TITOLO II**DISPOSIZIONI PER IL MUSEO PROVINCIALE D'ARTE****Art. 7.**

1. Il Museo istituito con regio decreto 6 novembre 1924, n. 1822, già alle dipendenze della soppressa soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento, mantiene la denominazione «Museo provinciale d'arte» di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55. Il Museo ha lo scopo di documentare e valorizzare i beni archeologici, librari, monumentali e storico-artistici, ad esclusione dell'arte moderna dal primo romanticismo, nonché dell'arte contemporanea.

2. Nell'ambito delle proprie attività il Museo:

a) cura la raccolta di cose d'interesse archeologico e storico-artistico, promuovendone la conservazione, lo studio e la valorizzazione;

b) attua o affianca iniziative volte allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico;

c) stabilisce rapporti con istituzioni culturali, nonché con studiosi ed esperti al fine dello sviluppo della propria attività scientifica;

d) promuove il pubblico godimento delle raccolte attraverso mostre, attività didattiche e di ricerca, nonché altre iniziative culturali;

e) cura iniziative di informazione, di promozione e di pubblicizzazione del proprio patrimonio e della propria attività;

f) svolge opera di informazione in materia archeologica e storico-artistica.

3. Nell'ambito del servizio beni culturali è costituito, anche in aggiunta al numero stabilito dall'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'ufficio del Museo provinciale d'arte. Il funzionario preposto al medesimo assume la denominazione di direttore.

Art. 8.

1. È istituito il comitato scientifico del Museo provinciale d'arte, con il compito di esprimere alla giunta provinciale pareri e proposte per quanto attiene:

a) agli indirizzi generali dell'attività scientifica del Museo;

b) al programma annuale di attività del Museo predisposto dal direttore e da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale;

c) agli acquisti di oggetti ed opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio da assicurare al patrimonio provinciale al fine di garantirne il pubblico godimento;

d) alla relazione annuale di attuazione dei programmi predisposta dal direttore a consuntivo dell'attività scientifica del Museo da trasmettere alla giunta provinciale.

Art. 9.

1. Il comitato scientifico del Museo provinciale d'arte è composto, oltre che dal direttore del Museo provinciale d'arte o dal suo sostituto, da sette esperti, nominati, dalla giunta provinciale, nei settori di competenza del Museo, di cui quattro scelti fra funzionari del servizio beni culturali addetti rispettivamente ai beni archeologici, librari, monumentali e storico-artistici e due designati dal comune di Trento.

2. I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Con deliberazione di nomina degli esperti la giunta provinciale nomina altresì, scegliendolo fra i membri del comitato stesso, il presidente.

4. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Funge da segretario un funzionario del servizio beni culturali.

6. Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1º settembre 1986, n. 27.

Art. 10.

1. È abrogato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, l'art. 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

2. Sono abrogati, salvo quanto disposto dal terzo comma, l'art. 15 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 e l'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale provvede a nominare i membri esperti del comitato scientifico, di cui all'art. 9, per lo svolgimento dei compiti attribuiti al comitato medesimo. Fino al primo insediamento del comitato continua ad operare con i compiti previsti dall'art. 8, primo comma, lettera c), la commissione di cui all'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

1. Per i fini di cui all'art. 5 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 12.

1. Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1987 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi per i musei provinciali» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.

2. Alla copertura del maggior onere valutato nell'importo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede

mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.

3. Alla copertura del maggior onere valutato nell'importo di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 9, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «Servizi generali» nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.

4. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «formazione», programma «cultura», area di intervento «musei e biblioteche», del bilancio pluriennale 1987-1989 di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.

5. All'onere valutato nell'importo di L. 2.500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1988 si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio e in quiescenza» del bilancio pluriennale 1987-1989 di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.

6. All'onere valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 9, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1987-1989 di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4.

7. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 13.

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1987, sono introdotte le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987-1989 di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 4, le somme di cui all'art. 12 della presente legge sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, aree di attività e di intervento indicati nel quarto, quinto e sesto comma del medesimo art. 12.

3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1987

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI
88R0013

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Calanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
Libreria MALPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/59
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maostranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLEZZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparsano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie Indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00190 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 20.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riascuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successivo o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 95982149 - 65962221